

CITTÀ DI SAPRI Provincia di Salerno UFFICIO DEL SINDACO

Ordinanza n. 1850/2022 del 27.09.2022

DIVIETO DI UTILIZZO A SCOPO POTABILE DI ACQUA EROGATA DA CONSAC PER L'INTERO CENTRO ABITATO

IL SINDACO

CONSIDERATO che, così come comunicato da CONSAC con nota odierna delle ore 13:59 "A seguito dell'intorbidimento dovute a cause naturali, la risorsa idrica distribuita <u>nell'intero centro</u> <u>abitato</u> per la durata dell'evento non può essere utilizzata per scopi idropotabili. Con successivo avviso provvederemo ad informare l'utenza circa il rientro del problema";

ACCERTATO che, aderendo a quanto comunicato, si rende obbligatorio emettere provvedimento interdittivo dell'uso potabile dell'acqua per l'intero centro abitato; VISTI:

- gli artt. 3 e 12 del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 236;
- l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- l'articolo 15 della Legge 24 febbraio 1992 n. 225;
- l'articolo 50 comma 5 e 54 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

ORDINA

per quanto espresso in premessa narrativa e che si intende integralmente richiamata e riportata il divieto di utilizzare a scopo idropotabile l'acqua proveniente dall'acquedotto CONSAC, sino a nuova comunicazione da parte del competente Ufficio e successiva ordinanza di revoca del presente provvedimento, per tutti gli edifici posti all'interno del centro abitato. La Polizia Municipale, l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ente gestore del servizio idrico comunale sono incaricati, ciascuno per la propria competenza, dell'esecuzione e della maggiore diffusione possibile con ogni mezzo del presente provvedimento.

DISPONE

di trasmettere la presente ordinanza alla CONSAC, a S.E. il Prefetto di SALERNO ed a tutti gli Enti ed Uffici Pubblici.

Il Responsabile del procedimento è il il Comandante della Polizia Municipale Magg. dr. Antonio Pompeo ABBADESSA.

AVVERTE

Chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre:

- Ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

ၣၟၣၟ႞ၜႝ[ၟ]ၜႝႜၔntile

IL SINDACO